



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGTO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 13

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

SOTTOMISURA 13.1

Pagamento compensativo per le zone montane

SOTTOMISURA 13.2

Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO SUB CONDIZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

ANNUALITÀ 2021



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

INDICE

1. FINALITÀ DELLA MISURA	3
2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	4
2.1. SOTTOMISURA 13.1 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE	4
2.2. SOTTOMISURA 13.2 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI	4
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	5
4. SOGGETTI BENEFICIARI	5
5. PERIODO D'IMPEGNO	5
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
6.1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AL BENEFICIARIO	6
6.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLA DOMANDA	7
6.3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLA SUPERFICIE	8
6.4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	10
7. CRITERI DI SELEZIONE	10
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	10
8.1. SOTTOMISURA 13.1 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE	11
8.2. SOTTOMISURA 13.2 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI	11
8.3. ADESIONE AD ENTRAMBE LE SOTTOMISURE	12
9. CESSIONE TOTALE O PARZIALE DI AZIENDA	13
10. COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE DEL PSR 2014-2020	13
11. SANZIONI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	14
12. DISPOSIZIONI FINALI	14
13. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	16



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

1. FINALITÀ DELLA MISURA

Le zone montane e le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, presentano caratteristiche pedologiche, orografiche e climatiche tali da determinare, nel loro insieme, condizioni di forte svantaggio per le aziende agricole in esse operanti. Le limitazioni di tipo ambientale determinano due tipi di effetti, tra loro connessi: da un lato condizionano negativamente i risultati economici aziendali in termini di redditività dei fattori di produzione impiegati (terra in primo luogo); nel contempo riducono fortemente le opportunità di diversificazione produttiva. Queste problematiche di carattere strutturale accentuano le tendenze all'abbandono delle attività agricole e di spopolamento, soprattutto da parte degli agricoltori più giovani attratti da opportunità di lavoro più favorevoli in altri settori e in altre zone anche fuori della Sardegna, facendo venire meno la funzione di "presidio" attivo del territorio svolto dagli agricoltori, con conseguenti impatti ambientali negativi in termini di riduzione della biodiversità, aumento dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico, oltre che di squilibri territoriali di natura socio-economica.

La Misura 13 risponde ai seguenti fabbisogni:

- 4.2.22 "Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità" in quanto la misura è funzionale al mantenimento di metodi di gestione sostenibile delle aziende agricole e zootecniche il cui abbandono a causa dei bassi redditi è causa di declino ambientale e perdita di biodiversità;
- 4.2.24 "Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischi di desertificazione" in quanto l'abbandono dell'attività agricola può determinare l'accentuazione dei fenomeni di desertificazione.

La misura 13 contribuisce alla priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e alla focus area 4a: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

Sulla base di tali considerazioni emerge la necessità di promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, assicurando un sostegno diretto agli agricoltori operanti in tali zone in continuità con il precedente periodo di programmazione 2007/2013.

Coerentemente con le predette finalità, la misura prevede l'attivazione delle seguenti due sottomisure:

- 13.1 – Pagamento compensativo per le zone montane;
- 13.2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi.

2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

2.1. Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane

Sono ammissibili al sostegno le zone di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 (di seguito zone montane).

Le zone montane sono riportate nell'Allegato 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020 (PSR 2014-2020)

2.2. Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Sono ammissibili al sostegno le seguenti zone:

- 1) zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)5663 del 12 agosto 2020 (di seguito zone svantaggiate);



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

- 2) zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 che a seguito del processo di designazione di cui all'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 hanno perso lo status di zona svantaggiata (di seguito zone che hanno perso lo svantaggio).

Le zone di cui al precedente punto 1) sono riportate nella Sezione B dell'Allegato 3 al PSR 2014-2020.

Le zone di cui al precedente punto 2) sono individuabili mediante un confronto delle sezioni A e B dell'Allegato 3 al PSR 2014-2020 e per una pronta visione si riportano di seguito: superfici ricadenti nei Comuni di Assemini, Badesi, Girasole, Masainas, Olmedo, Ortacesus e Simaxis.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande della Misura 13 annualità 2021 ritenute ammissibili, è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 13 del PSR 2014-2020, nonché dalla dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022 assegnata al PSR prorogato di due anni e destinata alla Misura 13, al netto delle spese di transizione necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande delle Misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 e di tutte le domande della Misura 13 annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ritenute ammissibili.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che siano persone fisiche o persone giuridiche (società).

5. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo d'impegno, di seguito "anno d'impegno", è annuale e decorre dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

6.1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Il soggetto richiedente per tutto l'anno d'impegno deve essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (come recepito a livello nazionale con il D.M. n. 5465 del 07/06/2018 ed eventuali s.m.i.).

Il soggetto richiedente deve inoltre essere persona fisica o persone giuridica (società).

Le forme giuridiche ammesse e non ammesse sono elencate nella tabella che segue.

FORME GIURIDICHE	AMMISSIBILITÀ Sottomisura 13.1 e 13.2
RETE D'IMPRESE	Non ammessa
GEIE (GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO)	Non ammessa
ALTRE ORGANIZ. DI PERSONE E DI BENI (NON RESID.)	Non ammessa
ALTRE SOCIETA' COOPERATIVE	Ammessa
ALTRI ENTI E ISTITUTI (NON RESIDENTI)	Non ammessa
ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITA' GIURIDICA	Non ammessa
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Non ammessa
ASS. RICON., NON RICON.E DI FATTO (NON RESID.)	Non ammessa
ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI (NON RESIDENTI)	Non ammessa
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	Non ammessa
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	Non ammessa
ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI	Non ammessa
AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO O TURISMO	Non ammessa
AZIENDE CONIUGALI	Ammessa
AZIENDE REG., PROV., COMUNALI E LORO CONSORZI	Non ammessa
CASSE MUTUE E SIMILI CON O SENZA PERS. GIURIDICA	Non ammessa
CONDOMINI	Non ammessa
CONSORZI (NON RESIDENTI)	Non ammessa
CONSORZI CON PERSONALITA' GIURIDICA	Non ammessa
CONSORZI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA	Non ammessa
DEPOSITI IVA IN CONTO TERZI	Non ammessa
DITTA INDIVIDUALE	Ammessa
ENTI ED ISTITUTI DI PREV. O ASSISTENZA SOCIALE	Non ammessa
ENTI OSPEDALIERI	Non ammessa
ENTI PUBBLICI ECONOMICI	Non ammessa



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

FORME GIURIDICHE	AMMISSIBILITÀ Sottomisura 13.1 e 13.2
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	Non ammessa
FONDAZIONI	Non ammessa
FONDAZIONI (NON RESIDENTI)	Non ammessa
FONDAZIONI BANCARIE	Non ammessa
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO	Non ammessa
MUTUE ASSICURATRICI	Non ammessa
NATURA GIURIDICA NON DECODIFICATA	Non ammessa
OPERE PIE E SOC. DI MUTUO SOCCORSO (NON RESID.)	Non ammessa
OPERE PIE E SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Non ammessa
ORGANIZZAZIONI SENZA PERS., ESCLUSE LE COMUNIONI	Non ammessa
PERSONA FISICA	Ammessa
SOC. SEMPLICI, IRREG. O DI FATTO (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOC.COOP.,CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI	Ammessa
SOCIETA' A RESP. LIMITATA (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Ammessa
SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA	Non ammessa
SOCIETA' DI ARMAMENTO	Non ammessa
SOCIETA' DI ARMAMENTO (NON RESIDENTI)	Non ammessa
SOCIETÀ EUROPEA	Non ammessa
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI	Ammessa
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	Ammessa
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	Ammessa
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETA' O ENTI ESTERI CON AMMINISTR. IN ITALIA	Non ammessa
SOCIETA' PER AZIONI	Ammessa
SOCIETA' PER AZIONI (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETÀ PER AZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI	Non ammessa
SOCIETA' SEMPLICI, IRREGOLARI O DI FATTO	Ammessa
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Non ammessa
STUDIO ASSOCIATO E SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI	Non ammessa
TRUST	Non ammessa
TRUST (NON RESID.)	Non ammessa

6.2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

L'indennità minima erogabile è di 250,00 euro per beneficiario, anche in caso di adesione ad entrambe le sottomisure 13.1 e 13.2.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

Tale importo è calcolato prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.3. Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Sono ammissibili a premio le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie agricola localizzata in zona montana, in zona svantaggiata o in zona che ha perso lo svantaggio come definite al paragrafo 2. "Localizzazione dell'intervento";
2. superficie agricola di cui all'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Con riguardo all'ammissibilità delle superfici agricole di cui all'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013 si specifica che non sono ammissibili all'aiuto le superfici agricole con i seguenti usi del suolo:

- a) superficie occupata da "seminativo" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013 disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo;
- b) superficie occupata da "colture permanenti" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) n. 1307/2013 a bosco ceduo a rotazione rapida;
- c) superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio.

La superficie occupata da "prato permanente e pascolo permanente" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprende anche le superfici pascolabili sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali (PLT) di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 639/2014 individuate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

Le superfici con foraggere naturali avvicendate (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il pascolamento e le superfici occupate da "prato permanente e pascolo permanente" sono ammissibili a condizione che il carico su tali superfici non sia inferiore a 0,5 UBA/ha. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alla quantità di superficie che consente il raggiungimento di detto



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

carico. A tal fine concorrono al calcolo delle UBA solamente i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN). Il beneficiario deve avere la disponibilità delle predette UBA almeno alla data di inizio dell'anno d'impegno (1 gennaio 2021). I tassi di conversione delle categorie di bestiame in UBA sono quelli riportati nella tabella che segue.

Categorie di animali ¹	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 gg	0,3
Equidi di oltre 6 mesi	1,0

L'ammissibilità a premio di ciascuna occupazione del suolo e relativa destinazione/uso/qualità, ove presente, sarà riportata nell'Allegato Matrice prodotti/interventi mediante l'indicazione della loro compatibilità/non compatibilità con gli interventi a premio; tale Allegato sarà approvato con successivo provvedimento;

- superficie agricola giuridicamente disponibile per tutto l'anno di impegno; a tal fine è consentito, durante l'anno di impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità. In tal caso i nuovi titoli di conduzione devono essere registrati nel fascicolo aziendale entro e non oltre il 31 gennaio 2022 pena la decadenza della superficie interessata. Nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo l'indennità può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

¹ Nella categoria dei bovini del modello di domanda devono intendersi ricompresi anche i bufalini.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

6.4. Impegni e obblighi del beneficiario

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'indennità compensativa, deve assumere e rispettare i seguenti impegni/obblighi:

1. proseguire l'attività agricola in qualità di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per tutto l'anno d'impegno; l'impegno si intende riferito alle singole particelle catastali richieste e ammesse a premio;
2. rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali stabilite con la Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30.5.2017 e con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020.

I richiedenti sono tenuti ad accettare eventuali ulteriori disposizioni, integrazioni e modifiche emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e/o dalla Regione Sardegna in materia di condizionalità applicabili all'annualità 2021.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 la misura non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'indennità compensativa è un premio annuale concesso per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'indennità è decrescente al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda (degressività).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

8.1. Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane

Per la sottomisura 13.1 l'importo dell'indennità è stabilito in:

- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 93,00 Euro/ha
- oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 68,00 Euro/ha
- oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 0,00 Euro/ha

8.2. Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Per la sottomisura 13.2 l'importo dell'indennità è stabilito in:

1. zone di cui al punto 1) del paragrafo 2.2:
 - fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 84,00 Euro/ha
 - oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 50,00 Euro/ha
 - oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 0,00 Euro/ha
2. zone di cui al punto 2) del paragrafo 2.2:
 - fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 25,00 Euro/ha
 - oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 0,00 Euro/ha.

La superficie massima ammissibile nella sottomisura 13.2 è di 70 ettari.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

Qualora per la sottomisura 13.2 nella medesima domanda di sostegno/pagamento siano richieste a premio superfici di cui al punto 1. e al punto 2. saranno ammesse al sostegno prioritariamente le superfici di cui al punto 1..

8.3. Adesione ad entrambe le sottomisure

Qualora un'azienda abbia le superfici localizzate sia in zona montana che in zone svantaggiate e/o in zone che hanno perso lo svantaggio è consentita l'adesione ad entrambe le sottomisure per le rispettive superfici.

In tal caso la superficie massima ammissibile complessiva nelle due sottomisure è di 70 ettari.

Qualora il beneficiario aderisca sia alla sottomisura 13.1 che alla sottomisura 13.2 la degressività è applicata secondo un criterio di proporzionalità diretta rispetto alle superfici ammissibili all'aiuto localizzate in zona montana, a quelle localizzate in zona svantaggiata, che ricomprende anche le zone che hanno perso lo svantaggio, e al totale di dette superfici.

Il criterio di proporzionalità ai fini della determinazione delle superfici che concorrono a determinare le quantità ammesse all'aiuto nelle due zone è applicato come di seguito riportato e considerando i seguenti parametri:

A = superficie ammissibile all'aiuto localizzata in zona montana;

B = B1 + B2 (B1 = superficie ammissibile all'aiuto localizzata in zona svantaggiata di cui al punto 1) del paragrafo 2.2; B2 = superficie ammissibile all'aiuto localizzata in zona che ha perso lo svantaggio di cui al punto 2) del paragrafo 2.2);

C = superficie totale ammissibile all'aiuto nelle due zone (C = A + B).

Di seguito si riportano le quantità di superficie ammissibili in zona montana, in zona svantaggiata e in zona che ha perso lo svantaggio:

1) Fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto:

- se C è ≤ di 30 ha:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

- superficie ammessa in zona montana = A;
- superficie ammessa in zona svantaggiata = B;
- se C è > di 30 ha:
 - superficie ammessa in zona montana = $30 \times A/C$;
 - superficie ammessa in zona svantaggiata = $30 \times B/C$;
- 2) Oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto:
 - se C è ≤ di 70 ha:
 - superficie ammessa in zona montana = $(C - 30) \times A/C$;
 - superficie ammessa in zona svantaggiata = $(C - 30) \times B/C$;
 - se C è > di 70 ha:
 - superficie ammessa in zona montana = $40 \times A/C$;
 - superficie ammessa in zona svantaggiata = $40 \times B/C$.

Qualora la superficie B ricomprenda anche superfici B2 saranno ammesse prioritariamente le superfici B1.

9. CESSIONE TOTALE O PARZIALE DI AZIENDA

In attuazione dell'articolo 47 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in caso di cessione totale o parziale dell'azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente.

10. COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE DEL PSR 2014-2020

La misura 13 è compatibile con tutte le altre misure del PSR.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

11. SANZIONI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regolamenti (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e n. 809/2014 e s.m.i.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Per quanto attiene la normativa regionale si applica mutatis mutandis il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale del 22 ottobre 2020, n. 3792/DECA/49 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure connesse alla superficie e agli animali. Misure 10, 11, 13, 14 e 15. Annualità 2019 e 2020. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 per l'annualità 2019. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 per l'annualità 2020" emanato a suo tempo per le annualità 2019 e 2020.

I beneficiari sono tenuti ad accettare e ad applicare eventuali modifiche e integrazioni della normativa sopra richiamata.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

12. DISPOSIZIONI FINALI

La concessione e l'erogazione del sostegno è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea della proroga di due anni del PSR 2014-2020 e alla conseguente assegnazione a tale PSR della dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022 utilizzabile anche per il pagamento delle domande della Misura 13 annualità 2021.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, dell'Organismo Pagatore Regionale ARGEA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione del sostegno a causa della mancata concessione da parte della Commissione europea della proroga di due anni del PSR 2014-2020 e della conseguente assegnazione a tale PSR della dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022 utilizzabile anche per il pagamento delle domande della Misura 13 annualità 2021.

Ulteriori disposizioni per l'attuazione della Misura 13 saranno impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura), secondo le rispettive competenze, con particolare riguardo a:

- modalità di compilazione e presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- termine di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- presentazione della domanda di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 ;
- comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno;
- regime di condizionalità;
- sistema delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni;
- ricorsi;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE N. 24651/993
DEL 30.12.2020

- trattamento dei dati personali;
- gestione delle domande e dei relativi procedimenti amministrativi;
- ulteriori disposizioni utili per l'attuazione della Misura.

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

13. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i.;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Decisione di esecuzione C(2014)8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 5465 del 07/06/2018, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

- Circolare di AGEA protocollo n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 recante “Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015” e s.m.i.;
- Circolare di AGEA protocollo n. 33785 dell'8 aprile 2019 recante “Pratiche locali tradizionali (PLT) - Articolo 7 del REG. (UE) n. 639/2014”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente “Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 e s.m.i. (PSR 2014-2020);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017 concernente “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017”;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Direzione generale dell'Agricoltura

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

ALLEGATO N. 1

DETERMINAZIONE N. 24651/993

DEL 30.12.2020

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale del 22 ottobre 2020, n. 3792/DECA/49 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure connesse alla superficie e agli animali. Misure 10, 11, 13, 14 e 15. Annualità 2019 e 2020. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 per l'annualità 2019. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 per l'annualità 2020";
- Decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale 72/DecA/4742 del 29.12.2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni per l'attuazione sub condizione della Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" - Annualità 2021.";
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 recante "PSR 2014/2020 – Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR.";
- Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'OPR ARGEA Sardegna sottoscritta in data 13 luglio 2020;
- Decreto del MiPAAF n. 9242481 del 15 ottobre 2020 di riconoscimento dell'ARGEA quale organismo pagatore regionale.